

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 16-6460

D.lgs. 276/2003, articolo 14. Approvazione dello schema della Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

la Legge 12 marzo 1999 n.68 e ss.mm.ii reca le *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
il D.lgs. 10 settembre 2003 n.276 *“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30”*, in particolare, all'articolo 14, prevede

- la possibilità, per i datori di lavoro, di assolvere parzialmente agli obblighi di assunzione di personale con disabilità mediante il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali;
- che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, con i consorzi e le imprese sociali, convenzioni quadro, sentiti gli organismi di concertazione competenti in materia, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali ed imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti;

la Legge regionale 22 dicembre 2008 n.34 reca le *“Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”*;

la Legge 7 aprile 2014, n.56 detta *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

la Legge regionale del 29 ottobre 2015 n.23 e ss.mm.ii. disciplina il *“Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

il D.lgs 14 settembre 2015 n.150 detta *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.1 comma 3 della Legge 10 dicembre 2014 n.183”*.

Richiamato il sopra citato articolo 14, al comma 2, il quale prevede che la Convenzione quadro definisca e regoli:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili è curata dai servizi di cui all'art. 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (servizi dedicati al collocamento mirato);
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali;
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
- f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
- g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

Richiamato, inoltre, che con D.G.R. del 3 agosto 2018 n. 113-7439 è stata approvata una prima sperimentazione con l'adozione di una Convenzione quadro tra le parti di durata triennale (2018/2021).

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro ha avviato una fase di analisi e monitoraggio per addivenire ad una rimodulazione della suddetta Convenzione quadro, alla luce delle risultanze della precedente sperimentazione.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della suddetta Direzione regionale: in sede di Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, prevista dall'articolo 11 della richiamata legge regionale n. 34 e istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 marzo 2021, n.34, nella seduta del 13 ottobre 2021 è stato previsto, nelle more dell'approvazione della nuova Convenzione quadro, di andare in continuità con la precedente Convenzione al fine di consentire la presentazione di eventuali progettualità;

la Commissione, nell'ambito di un suo sottogruppo tecnico, ha definito una nuova proposta, che è coerente ai principi di cui all'articolo 14 del D.lgs 276/2003 e, in particolare, prevede che la stipulazione delle singole Convenzioni sia affidata ai servizi competenti per il collocamento mirato (Centri per l'Impiego) che agiranno nel rispetto delle modalità attuative e di dettaglio impartite dall'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 23/2015.

Preso atto che la Commissione regionale di concertazione sopra richiamata ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2022.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

di approvare, in continuità con la sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 113-7439 del 3 agosto 2018, il nuovo schema della *“Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione del mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ai sensi dell'art. 14 del D.lgs.10 settembre 2003, n.276”*, di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di demandare all'Assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro a Formazione la sottoscrizione della suddetta Convenzione, di durata quinquennale, autorizzando di apporre le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie al momento del perfezionamento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto *“Pubblicità degli atti amministrativi”* e dell'art. 5 *“Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico”* della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE QUADRO

Per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

Ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Oggi, addì _____ presso la sede istituzionale della REGIONE PIEMONTE – via Magenta, 12 Torino

PREMESSO CHE

al fine di favorire uniformità, sul territorio regionale, del diritto all'integrazione socio-lavorativa di tutte le persone iscritte al liste del Collocamento Mirato L. 12 marzo 1999 n. 68, si condivide di:

- collaborare e attivarsi per costruire un quadro preciso della situazione degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità in Piemonte ed affermare una cultura inclusiva e un dialogo costruttivo, nei singoli territori, finalizzato a superare le difficoltà ancora oggi esistenti sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- favorire l'utilizzo dell'istituto previsto dall'art. 14 D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, come ulteriore tassello di intervento finalizzato a dare possibilità di accesso al mercato del lavoro ordinario alle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di inserimento lavorativo e, in particolare a persone con disabilità intellettiva, sensoriale, psichica e fisica grave;
- prevedere il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate, con l'obiettivo di favorire un corretto utilizzo dello strumento, un monitoraggio costante e una valutazione quantitativa e qualitativa dell'applicazione concreta dello stesso su tutto il territorio regionale;
- considerare il progetto individualizzato come strumento per l'accesso a quanto disposto dalla L. 22 giugno 2016 n. 112 alle azioni per il "durante noi" indirizzate all'acquisizione di maggiori autonomie personali delle quali il lavoro è presupposto indispensabile;
- coinvolgere, quali soggetti di garanzia e operativi, radicati nel territorio, i Centri per l'Impiego, al fine di coordinare attivamente le singole ipotesi di Convenzione che devono vedere, nella fase di costruzione delle medesime, il coinvolgimento propositivo e partecipe di tutte le parti interessate;
- coinvolgere la Commissione Regionale di Concertazione, di cui all'art 11 della L.R. 22 dicembre 2008 n. 34, e/o le Sotto Commissioni Tecniche, tematiche o territoriali, ove istituite, al fine dell'acquisizione di un parere non vincolante, diretto alla verifica della correttezza e delle finalità della Convenzione stessa.

- dare atto che la cooperazione sociale rappresenta il collegamento tra la persona con disabilità e il mondo del lavoro e che l'obiettivo finale è l'integrazione lavorativa nel mercato del lavoro pubblico e privato;

TRA

Regione Piemonte, rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio

e

Le Parti Sociali rappresentate in Commissione di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento istituita con Decreto del Presidente della Giunta n. 34 del 9 marzo 2021, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 22 dicembre 2008 n. 34

Organizzazioni sindacali dei lavoratori

- CGIL PIEMONTE
- CISL PIEMONTE
- UIL PIEMONTE
- CONFSAL PIEMONTE

Organizzazioni dei datori di lavoro

- Confagricoltura PIEMONTE
- Coldiretti PIEMONTE
- Confindustria PIEMONTE
- Confapi PIEMONTE
- Confartigianato PIEMONTE
- CNA PIEMONTE
- Casartigiani PIEMONTE
- Confcommercio PIEMONTE
- Confesercenti PIEMONTE
- Legacoop PIEMONTE

- Confcooperative PIEMONTE
- Confprofessioni PIEMONTE

E con la ulteriore adesione di

- UE COOP Piemonte (13 settembre 2018)
- Confederazione italiana degli agricoltori Piemonte (26 settembre 2018)
- A.G.C.I. PIEMONTE - Associazione Generale Cooperative Italiane- Federazione Piemonte (18 marzo 2022)

Viene definita la seguente

CONVENZIONE QUADRO per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276.

RICHIAMATO

l'art. 14 comma 1 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

ACQUISITO

il parere espresso dalla Commissione Regionale di Concertazione di cui all'art 11 della L.R. 22 dicembre 2008 n. 34, istituita con Decreto del Presidente 9 marzo 2021 n.34 , nella seduta del 20 dicembre 2022;

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Glossario.

Convenzione quadro: Accordo quadro tra le parti sociali per la definizione degli elementi di cui al comma 2 dell'art.14.

Convenzione: convenzione stipulata tra Centro per l'Impiego competente/datore di lavoro/cooperativa.

Contratto affidamento della commessa: contratto tra la cooperativa e il datore di lavoro.

ART.1 Finalità.

La presente Convenzione Quadro, ad integrazione dei percorsi ordinari previsti dalla L. 12 marzo 1999 n. 68, persegue lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, attraverso lo sviluppo di opportunità di impiego nelle cooperative sociali, come previsto e disciplinato dall'art. 14, comma 3, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 2 Oggetto.

La presente Convenzione Quadro prevede che un datore di lavoro possa stipulare con una cooperativa sociale (o consorzio di cooperative) e il Centro per l'Impiego competente, una Convenzione nella quale si obbliga a conferire una commessa di lavoro, di un determinato valore, alla cooperativa che, dal canto suo, si obbliga ad assumere almeno una persona con disabilità, individuata dai servizi competenti, per svolgere tale commessa. La persona assunta dalla cooperativa viene conteggiata come se fosse assunta dal datore di lavoro conferente ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68.

L'attivazione di una Convenzione non deve in ogni caso determinare la riduzione o la sostituzione di personale già in organico presso la cooperativa sociale o l'azienda conferente.

La Convenzione può essere stipulata solo da datori di lavoro con più di 50 dipendenti, secondo i limiti di copertura di cui all'art.4.

La presente Convenzione Quadro disciplina:

- a) le modalità di adesione da parte dei datori di lavoro interessati;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori da inserire in cooperativa;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito e la correlazione con il numero di lavoratori inseriti in cooperativa;
- d) il coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse;
- e) le modalità di destinazione di commesse a favore di cooperative;
- f) i limiti percentuali massimi di copertura della quota d'obbligo da realizzare con la Convenzione;
- g) le azioni e le sanzioni in caso di inottemperanza.

ART.3 Sottoscrittori.

I sottoscrittori della Convenzione sono:

- a) i servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'art.6 comma 1 della L. 12 marzo 1999 n. 68 incaricati dell'esecuzione del presente strumento (Centri per l'Impiego);
- b) i datori di lavoro privati soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'art.3 della L. 12 marzo 1999 n. 68, associati ad uno degli organismi di rappresentanza firmatari del presente accordo, ma anche non associati che aderiscano alla medesima Convenzione con formale sottoscrizione;
- c) le cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) della L. 8 novembre 1991 n.381 e s.m.i. e i consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 8 della stessa legge.

I datori di lavoro conferenti devono possedere le seguenti caratteristiche:

1. avere una sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Piemonte;
2. applicare il contratto collettivo di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
3. non avere procedure concorsuali in corso;
4. non determinare, con il conferimento della commessa di cui alla Convenzione qui regolamentata, effetti negativi sull'occupazione interna all'azienda o averne determinati nei sei mesi precedenti il conferimento;

Le commesse possono essere conferite dalle aziende alle cooperative sociali che presentino i requisiti sotto descritti; per quanto riguarda i consorzi, i requisiti e i criteri richiesti devono comunque sempre essere riferiti alle cooperative sociali associate.

L'acquisizione di commesse è subordinata alle seguenti condizioni:

1. essere cooperative sociali di tipo b) o plurime ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 attive da almeno tre anni nell'inserimento lavorativo;
2. iscrizione all'Albo Regionale della Regione Piemonte di cui alla L.R. 9 giugno 1994 n. 18 e s.m.i. da almeno tre anni;
3. adesione ad un'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente Convenzione Quadro anche in una fase successiva;
4. applicazione del CCNL della cooperazione sociale o del settore di attività, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
5. aver rispettato gli obblighi di inserimento di eventuali precedenti commesse di cui all'art. 14 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 salvo obiettivo impedimento valutato dal Centro per l'Impiego di riferimento;
6. avere nell'organico personale adeguato a svolgere le funzioni di tutoraggio, con comprovata professionalità nell'attività oggetto della commessa e nell'inserimento di persone con disabilità;

L'attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la Convenzione.

L'adesione alle associazioni di rappresentanza firmatarie dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'associazione di appartenenza e dovrà essere allegata alla Convenzione .

ART. 4 Limiti di copertura.

Per la determinazione del numero massimo di assunzioni deducibili in Convenzione vengono applicati i seguenti limiti: non più del 20% della quota di riserva prevista dall'art. 3 comma 1 punto a) della L. 12 marzo 1999 n. 68.

Tale quota, può essere estesa al 30% se, nei precedenti 24 mesi, almeno il 10% dei lavoratori (minimo 1 unità, anche con contratto a tempo parziale uguale o superiore al 50 %) occupati in cooperativa in ragione del presente accordo, è stato assunto nell'organico dell'azienda o della cooperativa con un contratto a tempo indeterminato.

Per assunzioni deducibili si intendono inserimenti di lavoratori con disabilità fatti dalla cooperativa successivamente alla stipula della Convenzione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.

Ai fini della copertura della quota, i tempi parziali vengono computati in proporzione all'orario svolto.

Solo nel caso di lavoratori con difficoltà a svolgere attività lavorativa per un orario superiore o uguale al 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato, certificata dal servizio sociosanitario territoriale competente e/o dal parere del Comitato tecnico, è possibile l'attribuzione di una quota di computo unitaria per contratti part time con orario inferiore o uguale al 50% rispetto al CCNL.

I contratti individuali di lavoro non potranno prevedere in nessun caso orari di lavoro inferiori alle 10 ore settimanali rispetto al CCNL applicato.

Tale criterio viene applicato nella costruzione del valore CL di cui all'art.8.

Gli inserimenti devono essere effettuati, per quanto possibile, nel rispetto degli equilibri di parità di genere.

ART. 5 Ottemperanza.

Il datore di lavoro conferente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale ai fini delle coperture di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 per un numero di posti pari a quelli conteggiati nel coefficiente di calcolo di seguito esplicitato all'art. 8.

La quota di copertura è riconoscibile solo qualora il datore di lavoro abbia già assolto, o si sia impegnato ad assolvere, la rimanente quota d'obbligo con gli altri istituti previsti dalla L. 12 marzo 1999 n. 68.

Qualora, nel corso del periodo di vigenza della Convenzione, insorgano nuovi obblighi ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68, il datore di lavoro conferente, entro 60 giorni dall'insorgenza del nuovo obbligo, dovrà rideterminare il piano complessivo degli adempimenti di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 6 Modalità di adesione e gestione della Convenzione.

Il datore di lavoro che intenda conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative (in questo caso il consorzio dovrà indicare la cooperativa sociale che svolgerà l'attività e che assumerà il/i lavoratore/i) presenta richiesta scritta al Centro per l'Impiego competente, secondo modalità e modulistica che verranno definite dall'Agenzia Piemonte Lavoro.

Il Centro per l'Impiego competente, previa verifica dei requisiti, sentiti il datore di lavoro conferente e la cooperativa sociale (o il consorzio), procede alla stesura della proposta di Convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal presente atto.

La proposta di Convenzione viene sottoposta ad una apposita Sottocommissione tecnica tematica, istituita in seno alla Commissione Regionale di Concertazione, che esprime un parere non vincolante in merito correttezza e alle finalità della Convenzione stessa.

La Sottocommissione è costituita da un componente per ogni organizzazione presente in Commissione, con nomina di effettivo e supplente; nella prima seduta, la Sottocommissione decide le modalità di convocazione che, al fine di velocizzare i tempi del procedimento, deve avvenire entro 7 giorni dalla richiesta inoltrata dal Centro per l'Impiego.

Dopo il passaggio in Sottocommissione, il Centro per l'Impiego provvede alla stipula tra le parti.

Successivamente la stipula della Convenzione viene comunicata alla Commissione Regionale di Concertazione o alle Sottocommissioni territoriali, ove istituite, di cui all'art. 5.3 del Regolamento della medesima, alla prima convocazione utile.

Il Centro per l'Impiego competente può, su richiesta specifica, autorizzare l'esecuzione di più commesse, per ognuna delle unità produttive/operative di una cooperativa, previa consultazione obbligatoria e parere non vincolante della specifica Sottocommissione tecnico-tematica, per verificare le necessarie garanzie allo svolgimento della nuova commessa.

ART. 7 Contratto di affidamento.

L'affidamento della commessa è regolato con separato atto scritto tra le parti denominato "contratto di affidamento", da sottoscrivere prima della stipula della Convenzione, nel quale sono stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti:

- durata della commessa (non inferiore ad un anno) e fasi di esecuzione della stessa;
- oggetto della commessa e mansioni per l'esecuzione della stessa;
- luogo in cui si svolge l'attività lavorativa, in via generale presso l'azienda committente;
- modalità ed entità delle fatturazioni;
- tempi di pagamento, secondo norme di legge specifiche;
- valori numerici assoluti utili alla determinazione del coefficiente di calcolo corrispondente al numero di coperture: VUC (valore unitario commessa), CP (costo di produzione), CL (costo annuo lordo del lavoratore/lavoratrice con disabilità).

Al momento della stipula della Convenzione il datore di lavoro conferente presenta l'originale del contratto di affidamento al competente ufficio del Centro per l'Impiego.

ART. 8 Valore della commessa.

Ai fini di quanto previsto dall'art.14 comma 3 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, secondo i criteri di congruità con i costi del lavoro derivanti dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, il valore delle commesse deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo

$$VUC > CP + (N \times CL)$$

VUC = valore unitario della commessa al netto dell'IVA;

CP = costo di produzione annuo (al netto del costo del lavoro del/i soggetto con disabilità);

N = numero dei lavoratori/lavoratrici assunti in cooperativa in attuazione della Convenzione;

CL = costo annuo lordo del lavoratore/lavoratrice con disabilità;

Per determinare il valore CL (costo annuo lordo del lavoratore/lavoratrice con disabilità) sono presi a riferimento i contratti collettivi di categoria stipulati e sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative al livello nazionale, applicati dalle cooperative sociali.

Il costo annuo della persona con disabilità è calcolato, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e in nessun caso può comprendere altri costi non pertinenti, quali a titolo meramente esemplificativo, i costi formativi, di viaggio, di tutoraggio.

Per la determinazione del CP (costo produzione) è preso a riferimento quanto previsto alla voce b del conto economico del bilancio CEE (ammortamento, attrezzature, materiale, costi fissi...), relativamente ai costi formativi, organizzativi, di tutoraggio e a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa.

Il costo di altri lavoratori coinvolti nello svolgimento della commessa, non conteggiati nel valore N, rientra tra i costi di produzione.

ART. 9 Durata della Convenzione, della commessa di affidamento e del contratto di lavoro con i lavoratori coinvolti.

La Convenzione tra le parti ha durata pari al contratto di affidamento della commessa.

Il contratto di affidamento della commessa ha

- durata minima di 12 mesi;
- durata massima di 24 mesi; qualora nel corso del primo biennio, i lavoratori/lavoratrici transitati nella Convenzione abbiano trovato stabile occupazione o all'interno della cooperativa o dell'azienda conferente, nella misura di almeno il 50%, le parti hanno la facoltà di chiedere, entro due mesi dalla scadenza del primo biennio, il rinnovo della Convenzione della durata di ulteriori massimo 2 (due) anni e per contratti di affidamento aventi pari oggetto di lavoro.

Il contratto di lavoro della persona con disabilità inserita avrà durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 10 Criteri di individuazione dei lavoratori.

Entro 30 giorni il Centro per l'Impiego competente, in accordo con la cooperativa sociale, provvederà ad individuare, tra gli iscritti nelle liste, i lavoratori/lavoratrici da inserire.

I lavoratori/lavoratrici devono rientrare nei criteri generali definiti dall'art 14 comma 3 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vale a dire *“presentare particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”* in base alla esclusiva valutazione dei servizi competenti.

Il Centro per l'Impiego cura l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità interessate secondo un progetto personalizzato concordato e sottoscritto con la cooperativa e con il lavoratore/lavoratrice o chi ne detiene la tutela legale.

Dopo la stipula della Convenzione e la richiesta di nulla osta all'assunzione, l'inserimento lavorativo dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'individuazione dei lavoratori/lavoratrici da inserire.

ART. 11 Decadenza.

Se, entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione e/o dal rilascio del nullaosta, non viene dato avvio alla commessa e/o la cooperativa sociale non provveda all'assunzione del/i lavoratore/i individuati, il Centro per l'Impiego potrà dichiarare decaduta la Convenzione ad ogni effetto e l'azienda dovrà, entro ulteriori 30 giorni, definire con il Centro per l'Impiego le modalità per assolvere l'obbligo.

La Convenzione decade altresì qualora non vengano rispettati gli obblighi contrattuali sottoscritti.

Nel caso in cui il contratto di commessa venga meno, per cause non imputabili all'azienda conferente, qualora l'azienda scelga di sottoscrivere una nuova Convenzione, la cooperativa subentrante si impegnerà ad assumere al suo interno le medesime persone con disabilità inserite nella precedente Convenzione, al fine di garantire continuità occupazionale alle persone già assunte presso la precedente cooperativa e che siano disponibili a proseguire l'esperienza lavorativa presso la nuova cooperativa.

ART. 12 Cessazione del rapporto di lavoro in corso.

Qualora il rapporto di lavoro con la persona con disabilità, inserita in cooperativa, in esecuzione della Convenzione, venga a cessare in corso di commessa, per un motivo legittimo, la cooperativa sociale, in accordo con il Centro per l'Impiego competente, avrà 60 giorni per provvedere alla sua sostituzione, mantenendo, nello stesso periodo, l'ottemperanza all'azienda conferente.

Trascorso tale termine, il Centro per l'Impiego, qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della Convenzione, potrà dichiararla decaduta ad ogni effetto.

ART. 13 Monitoraggio.

I Centri per l'Impiego, tramite Agenzia Piemonte Lavoro, riferiscono, almeno annualmente, alla Commissione di Concertazione nonché all'organismo di rappresentanza delle persone con disabilità, ove istituito, sullo stato di attuazione delle azioni/convenzioni avviate .

La Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro si riservano di monitorare periodicamente lo stato di attuazione della presente Convenzione Quadro sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo.

La cooperativa sociale avrà cura di comunicare al Centro per l'Impiego lo stato di avanzamento del progetto d'inserimento attraverso relazioni scritte con cadenza annuale.

I Centri per l'Impiego si riservano di verificare, in qualunque momento, il rispetto delle disposizioni di ogni singola Convenzione e di assumere i necessari provvedimenti, anche ai fini di un eventuale rinnovo.

La stipula di nuove convenzioni sarà valutata dal Centro per l'Impiego competente, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.

Art. 14 Promozione e sviluppo.

Le parti firmatarie si impegnano ad attivare iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi accreditati per il sostegno alla disabilità all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità anche in sinergia con le altre azioni previste dal Fondo Regionale Disabili della Regione Piemonte.

ART. 15 Durata della Convenzione Quadro.

La presente Convenzione Quadro ha durata di cinque anni.

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e/o la normativa regionale di riferimento subiscano modificazioni.

Le parti potranno, altresì, convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie anche in merito alle tipologie di soggetti coinvolti.

In particolare, allo scopo di favorire l'inserimento occupazionale delle persone con disabilità maggiormente svantaggiate, le parti firmatarie si impegnano ad affinare strategie e modalità per incentivare l'occupazione di tali fasce, individuando forme e strumenti per l'effettivo inserimento del lavoratore/lavoratrice con disabilità nel mercato del lavoro ordinario. A tale scopo verranno valutate altre esperienze di inserimento praticate nel territorio regionale e nazionale.

ART. 16 Clausole generali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Quadro, le parti concordano di far riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Qualora le disposizioni nazionali o regionali subiscano modificazioni, il testo del presente accordo verrà adeguato e/o integrato.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la Regione Piemonte:

Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

- CGIL PIEMONTE
- CISL PIEMONTE
- UIL PIEMONTE
- CONFSAL PIEMONTE

Per le Organizzazioni dei datori di lavoro

- Confagricoltura PIEMONTE
- Coldiretti PIEMONTE
- Confindustria PIEMONTE
- Confapi PIEMONTE
- Confartigianato PIEMONTE
- CNA PIEMONTE
- Casartigiani PIEMONTE

- Confcommercio PIEMONTE
- Confesercenti PIEMONTE
- Legacoop PIEMONTE
- Confcooperative PIEMONTE
- Confprofessioni PIEMONTE

E con la ulteriore adesione di

- UE COOP Piemonte (13 settembre 2018)
- Confederazione italiana degli agricoltori Piemonte (26 settembre 2018)
- A.G.C.I. PIEMONTE - Associazione Generale Cooperative Italiane- Federazione Piemonte (18 marzo 2022)